



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle zone di parcheggio e le autorizzazioni concesse agli abitanti delle zone interessate

(del 17 giugno 1997)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopi

Art. 1 ¹⁾ Il Municipio del Comune di Morbio Inferiore, nell'intento di regolamentare l'utilizzazione prolungata dei posteggi pubblici, procede laddove è possibile alla posa di parchimetri o all'istituzione di zone blu di parcheggio.

²⁾ In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del Comune che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 5 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici. ¹⁾

Basi legali

Art. 2 ²⁾ Basi legali della presente Ordinanza sono l'art. 107 LOC, gli art. 40 e segg. del regolamento comunale, gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale e l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché la delega dipartimentale del 28 febbraio 1989.

CAPITOLO II

Soste di durata limitata

Posteggi
provvisti di
parchimetro -
tasse

Art. 3 ³⁾ Nei posteggi provvisti di parchimetro la sosta è soggetta alle seguenti tasse:

1. Soste tutti i giorni tra le 07.00 e le 19.00 nei parcheggi piazzale della Costa, Vignacampo, piazzale Municipio e piazza S. Antonio: Fr. 1.--/ora fino ad un massimo di tre ore.
2. Al di fuori degli orari indicati il posteggio è gratuito.

¹⁾ Capoverso modificato con risoluzione municipale 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004.

²⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale 2 agosto 2004, pubblicata dal 9 agosto 2004.

³⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale 9 settembre 2013, pubblicata dal 5 novembre 2013. Precedente modifica 2 agosto 2004.

Posteggi
gratuiti

Art. 4 Nelle zone sprovviste di parchimetro la durata massima delle soste di veicoli privi delle autorizzazioni regolamentate dalla presente ordinanza è regolata con l'istituzione di zone blu o con la posa di tavole complementari.

CAPITOLO III Agevolazioni di parcheggio

Autorizza-
zioni

Art. 5 ¹Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente domiciliati nel Comune e che non possono far capo ad un parcheggio privato e più precisamente:

- a) i domiciliati;
- b) le aziende che esplicano la loro attività in tali zone (sede, filiale, ecc.);
- c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente;
- d) là dove il numero di posteggi disponibili lo permetta, il Municipio può concedere delle autorizzazioni ai dipendenti comunali e alle aziende a favore dei dipendenti.¹⁾

²Il Municipio può pretendere dal richiedente la presentazione di un documento che attesti che l'immobile in cui risiede non possiede possibilità alternative di posteggio (parcheggi coperti o esterni).

Numero delle
autorizzazioni

Art. 6 Il numero massimo di autorizzazioni concesse é limitato in funzione delle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

Attribuzione

Art. 7 ¹Le autorizzazioni saranno attribuite con il seguente ordine di priorità:

1. Rinnovo di autorizzazioni esistenti nei casi in cui non siano intervenuti cambiamenti della situazione rispetto al momento della prima concessione.
2. Persone fisiche domiciliate nella zona per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare.
3. Le aziende che esplicano la loro attività nella zona (sede, filiali, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale.
4. Altri interessati come al punto c) dell'art. 5.
5. Altre autorizzazioni come al punto d) dell'art. 5 e autorizzazioni supplementari per aventi diritto come ai punti 2 e 3. Nel caso le richieste dovessero eccedere il numero di autorizzazioni disponibili, verrà allestita una lista di attesa.

^{2...2)}

Effetti

Art. 8³⁾ ¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo senza limitazione di tempo. Sono escluse da queste agevolazioni le zone con tempo di fermata massimo di 30 minuti.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³A seconda delle circostanze la validità dell'autorizzazione può essere limitata ad una o più aree di parcheggio indicate sul contrassegno.⁴⁾

¹⁾ Capoverso modificato con risoluzione municipale 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004.

²⁾ Capoverso abrogato con risoluzione municipale 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004.

³⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale del 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004. Precedenti modifiche 26 luglio 2004 e 3 marzo 2003.

⁴⁾ Nuovo capoverso introdotto con risoluzione municipale 30 novembre 2015, pubblicata dal 10 dicembre 2015.

Definizione
delle zone

Art. 8a...¹⁾

CAPITOLO IV Disposizioni comuni

Procedura

Art. 9²⁾ ¹Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stato installato un parchimetro o è stata introdotta una limitazione della durata delle soste.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Morbio Inferiore insieme ad una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

³Nei casi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c, la domanda dovrà essere motivata.

⁴Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁵Autorizzazioni non utilizzate devono essere ritornate alla Cancelleria Comunale.

⁶Il richiedente può richiedere che l'autorizzazione sia riferita a più numeri di targa. In tal caso è escluso il rilascio di duplicati.

Contrassegno

Art. 10 ¹L'autorizzazione annuale consiste in un contrassegno autoadesivo che dovrà essere incollato in modo ben visibile sul parabrezza all'interno del veicolo.

²L'autorizzazione provvisoria o riferita a più numeri di targa consiste in un contrassegno che dovrà essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza all'interno del veicolo.

²La mancata esposizione del contrassegno sarà punita dal Municipio conformemente a quanto previsto dall'art. 15 cpv. 2 della presente ordinanza.³⁾

Validità

Art. 11⁴⁾ ¹In genere, l'autorizzazione è valida a decorrere dall'inizio di un mese e fino al 31 dicembre successivo.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

³Alla scadenza la cancelleria provvederà ad inviare una nuova autorizzazione per l'anno successivo. L'eventuale rinuncia al rinnovo deve essere comunicata in forma scritta almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tasse

Art. 12 ¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

a) Autorizzazioni annuali:

Fr. 40.-- mensili per soste dal lunedì al venerdì;

b) Autorizzazioni provvisorie:

Fr. 15.-- la settimana per soste dal lunedì al venerdì;

Fr. 5.-- per autorizzazioni giornaliere.

²Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

³Il sabato e la domenica il parcheggio è gratuito.

¹⁾ Articolo abrogato con risoluzione 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004.
Precedenti modifiche 3 marzo 2003 e 2 agosto 2004.

²⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale del 6 dicembre 2004, pubblicata il 9 dicembre 2004.
Precedenti modifiche 2 agosto 2004 e 15 dicembre 1998.

³⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale del 6 dicembre 2004, pubblicata il 9 dicembre 2004.

⁴⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale 6 dicembre 2004, pubblicata il 9 dicembre 2004.
Precedente modifica 15 dicembre 1998, pubblicata dal 17 dicembre 1998.

⁴Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti interamente inutilizzati, previa restituzione del contrassegno.¹⁾

⁵Per le autorizzazioni provvisorie non è concesso rimborso.

Revoca

Art. 13 ¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di interesse pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Rimedi di diritto

Art. 14 ¹Contro le decisioni relative alla presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Sanzioni

Art. 15 ¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona di parcheggio sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Entrata in vigore

Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. ottobre 1997.

Per il Municipio

Il Sindaco
Avv. M. Albisetti

Il Segretario
Lic. oec. G. Keller

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale il 18 giugno 1997 e i termini di ricorso decorrono dal 19 giugno al 3 luglio 1997.

¹⁾ Capoverso modificato con risoluzione municipale 6 dicembre 2004, pubblicata dal 9 dicembre 2004.